



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta  
(7<sup>a</sup> legislatura)

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Fabio  
Renato  
Giancarlo  
Marialuisa  
Antonio  
Marino  
Massimo  
Raffaele  
Antonio  
Floriano  
Ermanno  
Raffaele

Galan  
Gava  
Chisso  
Conta  
Coppola  
De Poli  
Finozzi  
Giorgetti  
Grazia  
Padoin  
Pra  
Serrajotto  
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

n. 2339 del 1.08.2003

Oggetto: Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1  
"Interventi regionali per agevolare l'accesso al  
credito nel settore del commercio". Direttive e  
criteri per la concessione dei finanziamenti del  
fondo di rotazione.

L'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura, Commercio e Artigianato, arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 ha istituito presso Veneto Sviluppo Spa un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti nel settore del commercio al fine di:

- a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale;
- b) agevolare l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) concorrere allo sviluppo delle imprese di servizi.

La citata legge prevede che la Giunta regionale determini i criteri di priorità, le modalità ed i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande. In sede di prima applicazione della normativa in esame, le direttive sono state fissate con il provvedimento della Giunta regionale n. 2950 del 14 settembre 2000.

Dopo quattro anni di attuazione della legge, al fine di eliminare alcune incongruenze che si sono riscontrate e di rendere più semplice l'accesso al finanziamento agevolato e, quindi, si ritiene necessario modificare il citato provvedimento nelle parti che riguardano la durata del finanziamento; l'importo massimo finanziabile (passando dal 70% al 100% dell'investimento); la non cumulabilità dell'agevolazione; la non alienabilità dei beni acquisiti; la semplificazione dei criteri di priorità.

Le “nuove direttive e criteri” allegate al presente provvedimento di cui formano parte integrante, si possono suddividere in due parti; la prima riguarda la determinazione dell’entità minima e massima dell’agevolazione nonché le puntualizzazioni in ordine all’individuazione dei beneficiari, ai programmi da finanziare, alla durata ed all’entità massima del finanziamento, oltre alle modalità di presentazione delle domande; la seconda, invece, riguarda i criteri di priorità per l’utilizzazione del fondo di rotazione.

Per quanto concerne i citati criteri di priorità, si evidenzia che gli stessi sono conformi alle finalità che la Regione persegue nel settore del commercio. Vengono infatti favoriti gli esercizi di vicinato e polifunzionali, la piccola impresa, le nuove imprese, l’imprenditoria giovanile e femminile, prevedendo anche la cumulabilità tra i diversi criteri di priorità.

Si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare che la l.r. 1/99 è entrata in vigore in un momento storico in cui vigeva esclusivamente il regime cosiddetto “de minimis”, espressamente richiamato dal terzo comma dell’art. 10 della legge stessa. Nel frattempo è entrato in vigore il regolamento CE n. 70/2001 che ha introdotto un regime di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’art. 88, paragrafo 3 del Trattato. Pertanto, gli Uffici competenti stanno verificando la possibilità di applicare anche alle iniziative previste dalla l.r. 1/99, ed in particolare dall’art. 9 che individua espressamente le iniziative ammissibili al finanziamento agevolato, tale regime di aiuti. Di conseguenza, una volta ultimata detta verifica, le “direttive e criteri” di cui si propone l’approvazione potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche.

L’Assessore alle Politiche per l’Agricoltura, Commercio e Artigianato, arch. Giancarlo Conta, conclude la propria relazione proponendo all’approvazione della Giunta, il presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Assessore arch. Giancarlo Conta, incaricato della istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, II comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio";
- Visto l’art. 8 della citata legge che prevede che la Giunta regionale determini le direttive e i criteri a cui gli Organismi di Garanzia e Veneto Sviluppo Spa devono attenersi per l’istruttoria delle domande e per la formazione delle graduatorie;
- Ravvisata la necessità di modificare il provvedimento della Giunta regionale n. 2950 del 14 settembre 2000;
- Sentite le Organizzazioni di categoria e Veneto Sviluppo Spa, nella riunione del 23 luglio 2003;

## DELIBERA

1. di approvare, ai fini dell'applicazione della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, le direttive ed i criteri per la concessione dei finanziamenti del fondo di rotazione di cui all'art. 8 della citata legge nel testo riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che le direttive ed i criteri di cui al punto 1) andranno a sostituire quelli approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 2950 del 14 settembre 2000, a decorrere dalla prima scadenza bimestrale successiva alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Antonio Menetto

**IL PRESIDENTE**  
On. Dott. Giancarlo Galan

## D.G.R 2339 DEL 1 AGOSTO 2003

*Direttive e criteri per la concessione di finanziamenti agevolati del Fondo di Rotazione alle piccole e medie imprese commerciali e di servizi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della Legge regionale 18 gennaio 1999, n 1.*

- 1.** Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al capo III° della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 le piccole e medie imprese commerciali e di servizi di cui all'allegato A della l.r. n. 1/99, nonché i loro consorzi, che operano nel Veneto (per la determinazione dei relativi limiti dimensionali si applica il D.M. 23 dicembre 1997). L'impresa deve essere attiva e non connotarsi per l'appartenenza diretta o indiretta ad un gruppo imprenditoriale, con l'eccezione delle forme associative quali le Unioni volontarie ed i Gruppi d'acquisto. I requisiti soggettivi di cui sopra devono essere posseduti dall'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione. L'iniziativa agevolata deve essere ubicata nel Veneto.
- 2.** Il tasso a carico del beneficiario non può superare il 60% del tasso EURIBOR a tre mesi media mese precedente a quello di erogazione del finanziamento, aumentato di un punto e mezzo.
- 3.** Il finanziamento di norma deve avere una durata compresa tra i tre e i cinque anni. Nel caso di acquisto di autovetture da parte di operatori con attività prevalente "agenti di commercio" la durata può essere ridotta a due, mentre può essere elevata a dieci nell'ipotesi di mutuo ipotecario contratto per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 9 della l.r. n. 1/99. Tale durata è comprensiva anche dell'eventuale periodo di preammortamento, che non deve comunque superare i 12 mesi.
- 4.** L'importo del finanziamento può raggiungere il 100% del costo sostenuto per la realizzazione del programma di investimento ammesso ad agevolazione. Le operazioni saranno di importo compreso tra € 15.000,00 ed € 360.000,00. Quest'ultimo importo è da intendersi, per singola impresa, anche come cumulo massimo dei finanziamenti agevolati in ammortamento. L'erogazione del finanziamento dovrà rispettare i limiti imposti dalla regola "de minimis", di cui al Regolamento CE 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, la quale consente di ricevere aiuti pubblici entro il limite di €100.000,00 in un periodo di tre anni. L'agevolazione in esame non è cumulabile con altri benefici per il medesimo intervento previsti da norme statali, regionali o comunitarie, fatte salve eventuali agevolazioni di natura fiscale.
- 5.** Sono ammissibili al finanziamento una o più delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e d) della legge regionale n. 1/99, ivi incluse le immobilizzazioni immateriali. I beni acquisiti con il finanziamento agevolato di cui alla l.r. 1/99 devono essere nuovi di fabbrica (ad eccezione dei beni immobili) e non possono essere ceduti, alienati o dismessi, salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito, per un periodo pari alla durata di ammortamento del mutuo contratto per il loro acquisto. In ogni caso, è finanziabile esclusivamente l'acquisto di beni ammortizzabili. Nell'ipotesi di ditta individuale (agente di commercio) può essere finanziato l'acquisto di una sola autovettura, mentre, nel caso di società, il finanziamento può riguardare l'acquisto di un numero di autovetture equivalente al numero dei soci, iscritti al ruolo degli agenti di commercio tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

**6.** Sono ammissibili al finanziamento agevolato le spese relative ad investimenti effettuati dal primo gennaio dell'anno precedente la data di presentazione della domanda e gli stessi devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato. I finanziamenti dovranno essere erogati entro 2 mesi dalla dichiarazione di regolarità della spesa rilasciata dagli Organismi di Garanzia.

**7.** In presenza di cause di forza maggiore e di oggettive e motivate difficoltà per la realizzazione del programma, su domanda del beneficiario del finanziamento agevolato, da presentare perentoriamente prima della scadenza dei 12 mesi, Veneto Sviluppo Spa può concedere una proroga, fino ad un massimo di sei mesi, del termine di ultimazione dei lavori con la medesima procedura prevista per la concessione del finanziamento.

**8.** I programmi di investimento devono essere congruenti con la normativa comunale in materia di commercio, con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali nonché con le direttive programmatiche regionali di settore.

**9.** La domanda di finanziamento, unitamente alla lettera di disponibilità dell'Istituto di credito alla concessione del finanziamento richiesto, va inoltrata in carta semplice a Veneto Sviluppo Spa, per il tramite esclusivo degli Organismi di Garanzia, con cadenza bimestrale e precisamente entro il 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione Regionale per il Commercio in collaborazione con Veneto Sviluppo Spa. Il modello di domanda sarà reperibile sul sito internet della Regione Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) che di Veneto Sviluppo Spa ([www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it)).

**10.** Gli Organismi di Garanzia forniscono assistenza per la predisposizione e presentazione delle domande, verificano che la documentazione allegata sia completa, provvedono all'istruttoria delle stesse, accertano la loro rispondenza alla normativa vigente in materia e rilasciano a Veneto Sviluppo Spa apposita attestazione di validazione.

**11.** Gli Organismi di Garanzia possono concedere, su richiesta dell'Istituto di credito indicato dal socio, garanzie a supporto del finanziamento agevolato richiesto. Qualora non siano richieste le prestazioni di garanzia, essi devono assistere le domande anche di richiedenti non soci.

**12.** La domanda, oltre alle usuali informazioni soggettive ed oggettive, deve contenere il consenso alla elaborazione dei dati, ex artt. 11 e 12 della Legge n. 675/96 e successive modificazioni.

**13.** Alla domanda di finanziamento devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) una breve relazione tecnico-descrittiva degli investimenti redatta secondo lo schema allegato al modello di domanda, corredata da copia dei documenti giustificativi della spesa (preventivi, fatture o altri documenti di spesa);
- b) copia della visura camerale di data non anteriore a tre mesi o eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, contenente le medesime informazioni;
- c) per le imprese in contabilità ordinaria: copia dell'ultimo bilancio completo di stato patrimoniale e conto economico; per le imprese in contabilità semplificata: copia del conto economico nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attestano le esposizioni nei confronti degli Istituti di credito e dei fornitori;

- d) lettera di concessione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito prescelto dall'impresa richiedente con indicato l'importo, la forma tecnica, la durata ed il tipo di garanzie previste a sostegno dello stesso;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la congruità del programma di investimenti rispetto ai regolamenti di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, ai regolamenti edilizi ed alle norme urbanistiche nonché a quelle relative alle destinazioni d'uso;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la ripartizione del capitale sociale (solo per le società di capitali);
- g) dichiarazione "de minimis", redatta nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme previste dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la non appartenenza diretta o indiretta ad un gruppo imprenditoriale, con l'eccezione delle forme associative quali le Unioni volontarie ed i Gruppi d'acquisto.

La domanda e le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c) e), f), g) ed h) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della ditta richiedente ed essere accompagnate da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

I documenti e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b), d), e), f), g) ed h) devono essere trasmessi dall'Organismo di Garanzia a Veneto Sviluppo Spa unitamente alla domanda.

Il modello di domanda nonché i modelli delle dichiarazioni sostitutive sopraindicati saranno approvati con decreto del Dirigente regionale della Direzione Commercio.

**14.** La disponibilità presente nel fondo di rotazione è ripartita annualmente tra gli Organismi di Garanzia avuto riguardo all'attività svolta nell'anno precedente, così come definito dalla Giunta Regionale. Tale ripartizione va rispettata nelle prime quattro tornate (28/02, 30/04, 30/06, 31/08), mentre nelle rimanenti due si applicano esclusivamente i criteri di priorità di seguito indicati.

**15.** Veneto Sviluppo Spa, entro 30 giorni da ciascuna scadenza utile per la presentazione delle domande, sulla base della documentazione trasmessa, verifica la regolarità delle stesse e predispone specifiche graduatorie sulla base dei criteri di priorità di cui al presente provvedimento, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dagli Organismi di Garanzia. Tali graduatorie vengono trasmesse al Comitato tecnico di cui all'art.12 della l.r. n. 1/99 il quale esprime il parere di competenza nei successivi trenta giorni.

**16.** Entro trenta giorni dal parere del Comitato tecnico, Veneto Sviluppo Spa ammette le domande al fondo di rotazione, approva le graduatorie e provvede a:

- a) trasmettere alla Giunta Regionale copia del provvedimento di approvazione che deve contenere, oltre alla graduatoria dei beneficiari, anche l'elenco degli esclusi con le specifiche motivazioni;
- b) comunicare all'azienda richiedente, all'Istituto di credito ed all'Organismo di Garanzia, l'esito della domanda, autorizzando il predetto Istituto all'erogazione del finanziamento agevolato dopo la presentazione da parte del richiedente, per il tramite dell'Organismo di Garanzia, della documentazione di spesa comprovante la realizzazione dell'investimento ammesso. Il finanziamento agevolato può essere erogato dall'Istituto di credito anche per stralci, ovvero secondo stati di avanzamento dei lavori documentati dal richiedente attraverso l'Organismo di Garanzia.

**17.** Gli Organismi di Garanzia, prima di rilasciare a Veneto Sviluppo Spa ed alla Banca finanziatrice la dichiarazione di regolarità della spesa, devono effettuare accertamenti tecnico-amministrativi intesi a verificare la corrispondenza del programma realizzato con quello ammesso nonché la veridicità della documentazione di spesa. La Regione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché l'operato di Veneto Sviluppo Spa e degli Organismi di Garanzia tramite l'effettuazione di controlli a campione.

**18.** Per i compiti ad essi attribuiti, gli Organismi di Garanzia possono richiedere una somma non superiore ad €150,00 più IVA per finanziamenti sino ad €100.000,00 e non superiore ad €250,00 più IVA per finanziamenti superiori ad € 100.000,00. Tale richiesta è comunque subordinata all'esito positivo dell'istruttoria. Le spese sostenute per l'assistenza possono essere inserite nel programma di investimento.

**19.** La convenzione tra Veneto Sviluppo Spa e gli Istituti di credito deve prevedere che nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'esito positivo della domanda e la data di ultimazione dei lavori, su richiesta dell'impresa interessata, l'Istituto di credito può concedere alla ditta un prefinanziamento ad un tasso non superiore al tasso EURIBOR a tre mesi media mese precedente a quello dell'erogazione del prefinanziamento, aumentato di un punto e mezzo.

**20.** E' fatto obbligo a Veneto Sviluppo Spa di esercitare la vigilanza sul corretto utilizzo dei finanziamenti e di procedere alla revoca, anche parziale, dell'agevolazione, con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e della maggiorazione degli interessi, nelle seguenti fattispecie:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie e dichiarazioni inesatti, falsi o reticenti;
- b) perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità all'agevolazione;
- c) cessione, alienazione o distrazione dei beni acquistati, salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito, prima del decorso del periodo di ammortamento del mutuo contratto per il loro acquisto, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) cessione d'azienda o del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto dell'agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
- f) qualora, nel corso dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.

Tale vigilanza può essere espletata anche attraverso verifiche a campione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2000, n.5, alla revoca dell'agevolazione consegue:

- a) la restituzione delle somme già erogate maggiorate dell'interesse pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti percentuali;
- b) il pagamento di una sanzione amministrativa almeno pari al minimo di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni;
- c) la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento.

Qualora il beneficiario proceda a comunicare tempestivamente la rinuncia all'agevolazione, non si applica la sanzione amministrativa e l'obbligo di restituzione ha per oggetto esclusivamente le agevolazioni già erogate ed i relativi interessi legali, senza ulteriori maggiorazioni.

Il recupero delle somme erogate e l'importo delle sanzioni amministrative vanno ad incrementare il Fondo di rotazione.

**21.** Ad ogni componente il Comitato Tecnico viene corrisposto un gettone di presenza nel limite massimo previsto dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

**22.** Le disposizioni di cui ai punti precedenti vengono applicate a decorrere dalla prima scadenza bimestrale successiva alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

### **CRITERI DI PRIORITA'**

Nella predisposizione delle graduatorie, Veneto Sviluppo Spa deve applicare le seguenti priorità con attribuzione dei rispettivi punteggi:

- a) *Esercizi di vicinato e polifunzionali; (punti 70)*
- b) *Impianti di carburante ubicati in Comuni all'interno di aree territorialmente svantaggiate e carenti di servizio come definite dalla Giunta regionale con esclusione degli impianti funzionanti esclusivamente con il sistema self-service pre pagamento; (punti 60)*
- c) *Piccola impresa con i limiti dimensionali di cui al D.M. 23.12.1997; (punti 60)*
- d) *Nuova impresa; (punti 50)*
- e) *Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; (punti 50)*
- f) *Impresa giovanile avente i requisiti di cui alla L. n. 57/1999 o femminile avente i requisiti di cui alla l.r. 1/2000 oppure alla L. n. 215/1992; (punti 40)*
- g) *Commercianti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche limitatamente all'acquisto di negozi mobili o di attrezzature mercatali mobili da installare durante lo svolgimento del mercato; (punti 40)*
- h) *Edicole che si adoperano ad ammodernare la propria struttura in conformità a quanto disposto nei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi; (punti 35)*
- i) *Agenti di commercio; (punti 30)*
- j) *Domande assistite dalla garanzia concessa dall'Organismo che ha validato la domanda, limitatamente ai casi in cui la garanzia è richiesta espressamente dall'Istituto di credito che ha concesso il finanziamento (punti 10)*

I criteri di priorità di cui alle lettere precedenti sono tra loro cumulabili. In caso di parità di punteggio ha la preferenza l'investimento di minore entità.